



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 214/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69311** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 18 settembre 2023, proposto da

D. P. A., nato OMISSIS (C.f. OMISSIS), residente OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E; FAX 0919804140), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, con PEC "claudiofatta@pec.it"; -

parte ricorrente -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) - e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo,

Via M. Toselli n. 5,

-parte resistente-

Uditi, alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, l'avv. Fatta per parte

ricorrente e l'avv. Elisabetta Violante, in sostituzione degli avv.ti

Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il sig. D. P. Sottocapo di 2a Classe della Marina Militare, nel ripercorrere l'iter amministrativo che lo ha condotto ad incardinare il presente giudizio, ha premesso che:

a. con verbale della CMO di Messina n.6058/15 del 15.06.2015, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio ma si idoneo al transito nei ruoli civili militare d'istituto e di essere, pertanto, transitato nei ruoli civili con decorrenza 19.10.2015;

b. con verbale n.14917 del 06.07.2016, la CMO di Augusta ha ascritto alla Tabella A categoria 6 la patologia "Deficit digestivo ed intestinale" e che il 20.03.2017 ha presentato domanda di pensione privilegiata per la patologia "morbo di Crohn";

c. in data 11.03.2019 ha presentato domanda di pensione privilegiata per le patologie "*lombosciatalgia in paziente con ernia del disco a livello L5-S1 intrafominale sinistra e*

radicopatia L5” e che con verbale n.ME219000466 del

23/10/2019 la CMO di Messina ha ascritto la patologia “*deficit*

algo-disfunzionale della colonna lombare con deficit

neurosensitivo arto inferiore sinistro” alla categoria A/8 e la

patologia “*deficit digestivo*” alla cat. A/6 attribuendo così per

cumulo una cat. A/5 “a vita”;

d. con parere n.586632020 del 13.10.2021 il Comitato di Verifica

ha ritenuto SI dipendente da causa di servizio la patologia

“*disco artrosi lombare con marcata protusione discale del tratto*

L5-S1 e reperto EMG di sofferenza cronica della radice di S1 a

sinistra” ed invece NO dipendente da causa di servizio la

patologia “*morbo di crohn*”;

e. con determina datata 21.12.2022 l’INPS ha rigettato la

domanda di pensione di privilegio che il Sig. D. P. ha presentato

il 20.03.2017 per la patologia “morbo di Crohn” “su conforme

parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

n.586632020 del 13.10.2021”.

Tanto premesso, parte ricorrente, nell’evidenziare gli effetti del “morbo

di Crohn”, ha osservato come il giudizio espresso dal Comitato di

Verifica con parere n.586632020 del 13.10.2021 e la conseguente

determina datata 21.12.2022 siano palesemente errati, in quanto

frutto di una illogica ed arbitraria valutazione del quadro clinico del

Sig. D. P..

Con il supporto di perizia medica a firma del dott. Giancarlo Guerrera,

parte ricorrente, nel soffermarsi sulle possibili cause di detta patologia

e sul ruolo dello stress, ha affermato che le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di verifica nel parere espresso si manifestano come errate in quanto lo stress derivante dalle gravose e continue condizioni lavorative sopportate dal ricorrente avrebbe avuto dignità, quanto meno di concausa efficiente e determinante, nello sviluppo ed aggravamento della patologia.

Secondo parte attrice, in sostanza, in assenza di familiarità e di predisposizione genetica, l'eziopatogenesi della grave patologia sofferta dal ricorrente andrebbe ricondotta ai fattori esterni e concausali correlati al particolare rapporto di lavoro svolto per anni dal ricorrente in MM, lavoro che è stato caratterizzato dallo svolgimento di molteplici e logoranti attività. Tali valutazioni risulterebbero, peraltro, avvalorate dal fatto che la stessa CMO di Messina, nel verbale n.14917 del 06.07.2016, ha giudicato il Sig. D. P. *“controindicato all'impiego in compiti che lo espongono a stress psico/fisico”*.

Parte ricorrente ha quindi richiesto di disporre CTU medico legale ed ha concluso chiedendo di:

“- accertare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata da 8a categoria per l'infermità “lombosciatalgia in paziente con ernia del disco a livello L5-S1 intrafominale sinistra e radiculopatia L5”

- accertare e dichiarare che la patologia “morbo di Crohn” è SI dipendente da causa di servizio e da ascrivere alla 6a categoria della Tabella A;

- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per cumulo, il trattamento

pensionistico privilegiato vitalizio ex art. 67 D.P.R. n.1092/1973 di 5a

Categoria;

- per l'effetto condannare l'INPS a procedere alla liquidazione della pensione in favore del ricorrente, sin dall'originaria decorrenza.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.

II. Il 7 maggio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, anzitutto, ha precisato come l'istanza di pensione di privilegio per la patologia “lombosciatalgia in paziente con ernia del disco L5-S1 e radicolopatia L5”, in conformità al parere vincolante n. ME221001082 del 03.11.2021 del CVCS, sia stata già accolta con determina del 27.07.2022 e, pertanto, sia stato già riconosciuto il diritto a pensione di privilegio di 6^ categoria per la sola patologia spondilodiscoartrosi a livello C6-C7 ed L5-S1, con decorrenza economica 01.04.2019 ai sensi dell'art. 191 del DPR1092/73.

L'INPS, per il resto, nel rilevare che il CVCS ha per ben due volte negato la sussistenza del nesso eziologico fondante la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “morbo di Crohn”, ha osservato che la domanda formulata dall'odierno ricorrente non poteva considerarsi meritevole di accoglimento per mancanza dei requisiti di legge, segnatamente per la mancanza del requisito della causa di servizio.

L'Ente previdenziale ha, infatti, evidenziato come l'assenza di un parere positivo da parte del Comitato costituisca un ostacolo all'accoglimento della richiesta di pensione, poiché tale parere sostanzia una valutazione tecnico-medico-legale vincolante, che

obbliga l'Amministrazione a rispettarlo senza possibilità di discostarsene. Tanto emergerebbe dall'art. 14 del DPR n.461 del 2001 nonché dalla giurisprudenza prevalente secondo la quale il parere del Comitato, grazie alla competenza tecnica dei suoi membri, garantisce l'affidabilità delle decisioni prese.

In subordine, l'Ente previdenziale ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale in forza dei principi sanciti dall'art. 2948 n. 4 c.c. e dalle disposizioni del R.D.L. 19/1/1939 n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

Infine, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS ha nominato come consulente di parte il Coordinatore dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo, Dott.ssa Lucia D'anna, o un suo sostituto.

Da ultimo, l'INPS ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso con ogni statuizione poiché infondato, con ogni conseguenza sulle spese.

III. All'udienza pubblica del 23 maggio 2024, le parti presenti hanno insistito come in atti. Nell'occasione, parte ricorrente, su richiesta di chiarimento di questo GUP, ha confermato che la richiesta di accertamento (di cui al primo punto delle conclusioni in ricorso) inerenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lombosciatalgia costituiva frutto di un mero rifiuto. La richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio doveva intendersi, infatti, riferita al solo "morbo di Crohn".

Il giudizio, pertanto, è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente e chiarito nel corso della pubblica udienza, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*morbo di Crohn*" – già diagnosticata al sig. D.P. - ed al conseguente pagamento del trattamento pensionistico privilegiato per cumulo di V categoria.

Anzitutto, deve rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM;

Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avversato ma mira ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato.

2. Tanto premesso, in assenza di questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia consiste nell'accertamento dell'eventuale dipendenza dal servizio della patologia ("*morbo di Crohn*") sofferta dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l'infermità derivi da fatti di servizio.

Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente

idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.

L'impostazione attorea vorrebbe dimostrare che la citata patologia andrebbe ricondotte al particolare livello di *stress* connesso al servizio prestato senza, tuttavia, fornire alcuna precisa prospettazione sulle ragioni per le quali il livello di stress subito dal ricorrente debba intendersi superiore rispetto al grado normalmente subito da parigrado del ricorrente.

Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgere delle patologie diagnosticate.

Tale ricostruzione, tuttavia, amplierebbe *a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l'abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell'udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell'insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all'aria aperta quanto alla faringite, all'esposizione ai rumori dell'ufficio o dell'ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell'udito, agli*

inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.). (cfr.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di

Catania - Sezione Terza sent. 01130/2020).

Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai

pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l'attribuzione

automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte

dell'insorgenza di qualsivoglia patologia. *In assenza di una analitica*

definizione normativa della nozione "causa di servizio", appare, infatti,

ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a

circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità

rispetto all'ordinario, abbiano effettivamente influito in modo

significativo sull'insorgenza o sull'evoluzione dell'infermità. Tale

interpretazione appare coerente sia con l'esigenza di delimitare in modo

equilibrato la latitudine del concetto di "causa di servizio", la quale,

diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con

l'esigenza di giustificare l'esborso di denaro pubblico solo a fronte di

eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in

sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent.,

08/02/2024, n. 1301).

Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo,

reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga,

tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi

ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale *de quo* o

alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico,

avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del

quale possano essere sorta la citata infermità.

L'assenza di uno stress lavorativo di carattere eccezionale e straordinario ha, peraltro, trovato espressa valutazione anche all'interno del secondo parere del CVCS. In quest'ultimo parere, si dà atto, infatti, della richiesta di riesame formulata dall'Amministrazione di appartenenza alla luce delle osservazioni presentate dall'interessato in data 07/10/2021 con le quali - analogamente a quanto avviene nel presente giudizio - il ricorrente ha attribuito fattore concausale sull'insorgenza dell'infermità allo stress lavorativo ed a fattori psicosomatici legati anche a lavoro usurante.

Anche in detto parere, tuttavia, è stato evidenziato *“che l'interessato, allo stato degli atti, risulta aver prestato un normale servizio, svolgendo compiti e mansioni relative al grado ed al ruolo di appartenenza; - che la diagnosi di malattia è stata posta a solo poco più di tre anni dall'inizio del servizio.”*

In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione - specie in considerazione del ridotto termine intercorso tra l'assunzione del servizio e la comparsa dell'infermità - che vorrebbe ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio alla mera rassegna delle mansioni svolte in servizio.

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto - si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti - non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della

patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».*

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata – in violazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. - né tantomeno argomentata la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e la patologia sofferta, tanto più che – come evidenzia nello stesso ricorso – le cause del “morbo di Crohn” non sono ancora del tutto chiare e lo stesso *insorge negli uomini nella fascia di età 25-40 anni, nel pieno della vita lavorativa.*

Né la documentazione prodotta o la CTP depositata dal ricorrente sono tali da indurre questo Giudice ad addivenire a conclusioni differenti.

La CTP prodotta dal ricorrente si limita, infatti, a pronunciarsi in termini di compatibilità meramente probabilistica e di carattere generale oltretutto non ancorate a specifici episodi.

Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. D. P.– parte

ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l'insorgere della patologia sofferta dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.

L'assenza di elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già oggetto di vaglio da parte del CVCS nonché di sintomi di incoerenza logica nel processo valutativo o di documentazione probatoria significativa circa l'asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude l'utilità di una CTU a riguardo.

Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886) ord. 19631/2020).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Resta assorbita ogni altra questione.

3. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione trattata appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

	14	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in	
	composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle	
	Pensioni, definitivamente pronunciando:	
	• respinge il ricorso;	
	• compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.	
	Il Giudice	
	Salvatore Grasso	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 27 maggio 2024	
	Pubblicata il 29 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Giudice	

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi **D. P. A.**. C.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 29 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)